

ALIQUOTE TASI 2018

Le aliquote TASI 2018 sono uguali a quelle 2016 e 2017, essendo state confermate dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 1 del 23.1.2018 e sono riportate a seguire:

- a) aliquota ridotta allo **zero per mille** per tutti gli immobili (aree fabbricabili e fabbricati), ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, ad eccezione di quelli indicati nei punti successivi;
- b) aliquota del **1,8 (uno virgola otto) per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- c) aliquota del **2,5 (due virgola cinque) per mille** per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione); la quota dovuta dall'occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare di categoria D/5 è stabilita nella misura del 30% (trenta per cento);
- d) l'aliquota di cui alla lettera b) si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, assimilate alla abitazione principale dalla legge o dal regolamento comunale nonché ai seguenti casi:
 - 1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - 2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - 3. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - 4. unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) l'aliquota di cui alla lettera b) si applica anche alle pertinenze delle abitazioni principali e delle unità immobiliari di cui alla lettera d), intendendosi per tali esclusivamente quelle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La TASI a Lucca è dovuta solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per i D/5; tutte le altre tipologie di immobili non sono soggette a TASI.